

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 337

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TRIPODI, PUGLIESE e SALVATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1994

---

Modifica dell'articolo 69 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41, concernente l'estensione ai pubblici dipendenti del diritto di riscattare ai fini pensionistici il periodo del corso di studio successivo alla scuola dell'obbligo

---

ONOREVOLI SENATORI. - Esiste, in materia di riscatto oneroso degli anni spesi per ottenere una laurea universitaria, una disparità tra lavoratori privati e lavoratori pubblici. I primi possono riscattare gli anni di studi universitari anche se per la loro assunzione non è stato richiesto il diploma di laurea, mentre per i pubblici dipendenti può esservi riscatto solo qualora la laurea si sia resa necessaria per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

Più in generale, andrebbe riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti il riscatto dei titoli di studio conseguiti dopo la scuola dell'obbligo.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, pur unificando la disciplina pensionistica dei lavoratori pubblici e privati, non ha provveduto ad omogeneizzare anche tale aspetto.

Con il presente disegno di legge si vuole intervenire in particolare per sanare la situazione determinatasi nel pubblico impiego in seguito ad alcune sentenze della Corte costituzionale.

La normativa che regola la materia pensionistica conteneva in sé una evidente disparità di trattamento tra le varie categorie di lavoratori discriminando alcune di esse appartenenti al pubblico impiego. Si fa riferimento, in particolare, a coloro che, per essere assunti con una determinata qualifica, hanno dovuto dimostrare di essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

Ciò costituiva una palese illegittimità (per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione) da parte dell'articolo 69, comma primo, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui non prevedeva la possibilità di riscatto degli studi che non fossero quelli universitari,

anche quando tale titolo di studio fosse stato necessario per l'accesso al pubblico impiego alle corrispondenti funzioni.

Conseguentemente, una serie di sentenze della Corte costituzionale - n. 1016 del 1988 e n. 426 del 1990 - ha consentito il riscatto degli studi relativi a titoli di specializzazione, come ad esempio il diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale o quello abilitante all'esercizio della professione di infermiere professionale.

La Corte costituzionale ha inoltre previsto che oltre al corso legale di laurea, siano riscattabili anche i periodi utilizzati per conseguire una specializzazione o per frequentare un corso di formazione, sempre che quest'ultimo sia durato almeno un anno e sia riconosciuto dallo Stato o dalla Regione.

Queste sentenze non sono comunque servite a sanare tutte le disparità rilevate e questo spiega anche il proliferare di disegni di legge per l'ammissione al riscatto dei più diversi diplomi.

Con il presente disegno di legge si chiedono, viceversa, un riesame della materia ed un intervento complessivo al fine di eliminare le disparità di trattamento tra coloro che sono in possesso di una laurea o di un diploma di specializzazione e coloro che sono in possesso del diploma di scuola media superiore.

Va aggiunto, infine, che un correttivo all'ordinamento pensionistico nel senso indicato nel presente disegno di legge, oltre a rendere giustizia ad una categoria molto ampia di persone, comporterebbe un immediato beneficio per le casse dello Stato verso cui affluirebbe un'enorme quantità di danaro. Sarà compito del Governo indicare il valore in danaro corrispondente ad ogni anno che si vorrà riscattare e le modalità di pagamento.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 69 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41, è sostituito dal seguente:

«I dipendenti pubblici muniti di diploma di scuola media superiore, di diploma abilitante all'esercizio della professione rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, di laurea o titolo equipollente, ovvero di diploma di perfezionamento successivo alla laurea, possono chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi, purchè i relativi diplomi siano stati richiesti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera lavorativa».

